



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott.ssa Magda Cristiano	Presidente
Dott. Marco Vannucci	Consigliere
Dott. Guido Mercolino	Consigliere
Dott. Luigi Abete	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere - rel.

OPPOSIZIONE ALLO  
STATO PASSIVO.

Ud. 16/03/2022 CC  
Cron.  
R.G.N. 23398/2015

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 23398/2015 r.g. proposto da:

(omissis) (incorporante la (omissis)  
, già (omissis) s.p.a., già (omissis)  
s.p.a., procuratrice di (omissis) ), con sede in (omissis)  
, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott.  
(omissis) rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in  
calce al ricorso, dall'Avvocato (omissis) , con cui elettivamente  
domicilia in (omissis) presso lo studio dell'Avvocato  
(omissis) .

- **ricorrente** -

**contro**

FALLIMENTO (omissis) in persona del curatore dott. (omissis) ,  
rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,  
dall'Avvocato (omissis) , presso il cui studio elettivamente domicilia in  
(omissis) .

- **controricorrente** -



avverso il decreto del TRIBUNALE DI PALERMO depositato il 27/08/2015;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal  
Consigliere dott. Eduardo Campese.

## FATTI DI CAUSA

1. Il

(omissis)

, procuratrice di (omissis) D'ora in avanti, *breviter*,  
Banco) ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria  
ex art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ., avverso il decreto del 27 agosto 2015 con cui il  
Tribunale di Palermo dichiarò inammissibile, perché tardiva, l'opposizione dalla  
stessa promossa contro la mancata ammissione al passivo del Fallimento (omissis)

del proprio complessivo credito di € 468.760,01 (di cui € 275.213,32 in via  
privilegiata ed € 193.5456,69 in chirografo, oltre interessi dall'1 luglio 2010, ed €  
558,00 per spese della procedura), derivante da un contratto di mutuo, con  
garanzia ipotecaria, stipulato dalla predetta società, *in bonis*, il (omissis)

con la (omissis) .. Il menzionato fallimento resiste con controricorso,  
parimenti corredato da memoria ex art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ., proponendo,  
altresì, ricorso incidentale recante un motivo, a sua volta resistito, con controricorso  
dal Banco.

1.1. Per quanto qui di residuo interesse, quel tribunale ritenne: *i*) inammissibile  
la produzione documentale allegata dalla opponente alla memoria autorizzata  
depositata l'11 giugno 2015, perché avvenuta oltre il termine decadenziale di cui  
all'art. 99 l.fall.; *ii*) immeritevole di accoglimento l'istanza di rimessione in termini  
dalla stessa formulata sul presupposto di non aver ricevuto la comunicazione ex art.  
97 l.fall.; *iii*) inammissibile l'opposizione spiegata ex art. 98 l.fall. perché, malgrado  
la pacifica circostanza che il curatore non avesse effettuato alla Banca la  
comunicazione predetta (erroneamente spedita a diverso creditore), essa era stata  
promossa a distanza di oltre tre anni dal decreto di rigetto dell'istanza di  
ammissione al passivo, ben oltre, dunque, il termine lungo semestrale di cui all'art.  
327 cod. proc. civ. ivi ritenuto applicabile.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va disattesa la richiesta di declaratoria di sopravvenuta  
cessazione della materia del contendere contenuta nella memoria ex art. 380-*bis*.1  
cod. proc. civ. del fallimento, nella quale si riferisce che, nel procedimento di



esecuzione immobiliare proseguito dal Banco, quale creditore fondiario, lo stesso sarebbe stato soddisfatto integralmente quanto al proprio credito come previsto nel progetto di distribuzione del ricavato della vendita predisposto dal professionista ad essa delegata e già approvato dal tribunale.

1.1. In proposito è sufficiente rimarcare che, secondo l'ormai consolidatosi orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attribuzione di somme in sede esecutiva al creditore fondiario deve intendersi come meramente provvisoria, atteso che il creditore medesimo deve comunque ottenere l'ammissione del proprio credito (il cui accertamento compete al giudice fallimentare ex art. 52 l.fall.) al passivo della procedura concorsuale per "incassare" quanto riconosciutogli in sede esecutiva (cfr., anche in virtù di quanto previsto dall'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., Cass. n. 23482 del 2018, e l'intera ricostruzione, con ampi richiami giurisprudenziali, ivi effettuata, dei rapporti tra esecuzione singolare e fallimento per l'ipotesi di creditore fondiario. Nello stesso senso, vedasi, pure, CASS. n. 6377 del 2015).

2. I formulati motivi del ricorso principale denunciano, rispettivamente:

I) «*Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 97, 98, 99 e 101 del r.d. 16.3.1942, n. 267, ed agli artt. 24 e 111 Cost.)*», contestandosi l'affermazione del tribunale secondo cui, in caso di omessa comunicazione ex art. 97 l.fall., trova applicazione il termine di impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorrente dal deposito dello stato passivo. Si chiede a questa Corte di sancire il principio per cui, «*nel caso di mancata comunicazione, ai sensi dell'art. 97 l.fall., al creditore, da parte del curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, dell'esito della domanda e dell'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda, il termine per proporre opposizione ex art. 98 l.fall. non decorre e l'opposizione anzidetta è proponibile fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare*»;

II) «*Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 153 c.p.c. e 24 e 111 Cost.)*», per non avere il tribunale accolto l'istanza di rimessione in termini del Banco motivando il diniego sulla base dell'esistenza di un onere della parte di attivarsi per verificare l'avvenuto deposito dello stato passivo e di proporre opposizione entro un breve lasso di



tempo. Si invoca l'affermazione dei seguenti principi: i) *«nel caso di mancata comunicazione, ai sensi dell'art. 97 l.fall., da parte del curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, dell'esito della domanda e dell'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, - affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda - che ha determinato la decadenza del creditore istante dal diritto di proporre opposizione ex art. 98 l.fall. avverso il rigetto della sua domanda, per l'incolpevole decorso del termine, quest'ultimo ha il diritto di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., essendo incorso in decadenza per causa ad egli non imputabile»*; ii) *«non sussiste alcun onere per il creditore istante che ha avanzato domanda di ammissione al passivo fallimentare di verifica dell'avvenuto deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, non essendo prescritto da alcuna disposizione di legge, che peraltro si porrebbe in conflitto con il preciso onere che il legislatore pone a carico del curatore ex art. 97 l.fall.»*;

III) *«Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 99 del r.d. 16.3.1942, n. 257, ed agli art. 24 e 111 Cost.»*, censurandosi la ritenuta tardività, con conseguente sua inammissibilità, della produzione documentale allegata alla memoria autorizzata del Banco dell'

. Si chiede affermarsi che, *«nel giudizio di opposizione di cui all'art. 99 l.fall., devono ritenersi ammissibili le nuove produzioni documentali da parte del ricorrente, nel corso del giudizio di opposizione, ove siano necessitate dall'esigenza di difendersi e contraddire rispetto ad eccezioni, domande e/o difese nuove, non proposte dalla curatela nella fase procedurale precedente (produzioni documentali, quindi, per cui non vi era la necessità, né l'onere del deposito unitamente al ricorso), essendo giustificate in tale ipotesi, caratterizzate dall'evoluzione della vicenda processuale ed in specie dalle nuove eccezioni - prima non proposte - dall'esigenza di un'effettiva tutela del diritto di difesa, nell'ambito del rispetto del giusto processo»*.

2. L'unico motivo del ricorso incidentale del fallimento denuncia, invece, *«Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio»*, per non avere il tribunale valutato *«un fatto - l'intervenuto decorso del tempo - ai fini della declaratoria di prescrizione del diritto»*, erroneamente non dichiarata, malgrado l'assenza di documentazione, tempestivamente prodotta, idonea a provarne l'interruzione.



3. Il primo motivo del ricorso del Banco si rivela infondato alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

3.1. Giova premettere che l'art. 97 l.fall. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e qui applicabile *ratione temporis*, risalendo la dichiarazione di fallimento della (omissis) s.r.l. al 2011 e la domanda ex art. 93 l.fall. del Banco al (omissis) ) dispone, al comma 1, che *"il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda"*.

3.1.1. Da esso, dunque, emerge, innanzitutto, la conferma della qualificazione della verifica del passivo come procedimento contenzioso, che attua un contraddittorio collettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali, quindi, hanno interesse a conoscere non solo l'esito della propria domanda, ma anche quello delle domande dei creditori (e ricorrenti) concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativo o limitativo rispetto a quello degli altri (*cf.*, in motivazione, Cass. n. 33622 del 2021).

3.1.2. Per questo motivo, la norma specifica che la comunicazione deve avere ad oggetto l'avvenuta dichiarazione di esecutività dello stato passivo, con trasmissione di copia dello stesso a tutti coloro che avevano presentato il ricorso per l'insinuazione ex art. 93 l.fall.; è tale ultima notizia, infatti, che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordine alle altre domande in funzione di una eventuale impugnazione del decreto di ammissione. Sempre sotto il profilo del contenuto della comunicazione, deve notarsi come il curatore debba anche *"informare"* i ricorrenti del diritto di proporre opposizione nel caso di mancato (o parziale) accoglimento della domanda. La già citata Cass. n. 33622 del 2021, peraltro, ha puntualizzato (*cf.* in motivazione) che *«se è vero che l'art. 97 l.fall. obbliga il curatore fallimentare ad informare i ricorrenti ex art. 93 l.fall. del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento, anche solo parziale, della loro domanda, è parimenti innegabile che, mancando una disciplina espressa delle conseguenze della omissione della informazione predetta, la violazione di quell'obbligo non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali: è dunque sistematicamente coerente l'interpretazione secondo cui il mancato o l'erroneo adempimento dell'obbligo informativo suddetto può trovare*



*unicamente rimedio, in relazione alla tempestività, o meno, dei giudizi di opposizione ex art. 98, comma 2, l.fall., attraverso l'istituto dell'errore scusabile dell'opponente e nei limiti della sua concreta applicabilità ai singoli casi di specie».*

3.1.3. Nel caso di specie, è assolutamente pacifico tra le parti che il curatore del fallimento (omissis) non spedì la comunicazione ex art. 97 l.fall. al Banco odierno ricorrente, sicché quest'ultimo non ebbe notizia dell'esito della sua domanda di insinuazione al passivo di detta procedura concorsuale, né dell'avvenuto deposito del decreto di esecutività dello stato passivo della stessa.

3.2. Giusta l'art. 99, comma 1, l.fall. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e qui applicabile *ratione temporis* per quanto si è già detto quanto all'art. 97 l.fall.), poi, l'opposizione allo stato passivo si propone con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 97.

3.2.1. Nell'odierna vicenda, il Tribunale di Palermo ritenne inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dal Banco «*con ricorso depositato il 5 dicembre 2014, a distanza di più di tre anni dal decreto di rigetto dell'istanza di insinuazione al passivo adottato dal Giudice tutelare all'udienza di verifica dei crediti del* (omissis) *».* Quel giudice, cioè, constatata la impossibilità (stante la omessa comunicazione del curatore al Banco ex art. 97 l.fall.) di far decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art. 99, comma 1, l.fall., considerò applicabile il termine lungo semestrale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., ampiamente superato, tuttavia, dal Banco, di cui respinse, per questa ragione, la formulata istanza ex art. 153 cod. proc. civ..

3.3. Tanto premesso, rileva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha già affermato (cfr. Cass. n. 11366 del 2018, riguardante un fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore della novella di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e 169 del 2007) che «*L'opposizione allo stato passivo può essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che lo dichiara esecutivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., salvo che l'opponente provi di non aver avuto conoscenza dell'esistenza della procedura concorsuale. Infatti, l'assimilazione dell'istituto ai rimedi impugnatori cede solo a fronte di ulteriori esigenze di specialità e di autonomia della procedura concorsuale che trovino nella relativa disciplina apposita e distinta regolamentazione (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo di un creditore poiché proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.,*



ritenendo irrilevante che la comunicazione formale della sua esclusione fosse pervenuta a due anni di distanza dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo, essendo il creditore già a conoscenza della procedura concorsuale)». Indirizzo ermeneutico che ha trovato conferma, peraltro, nella più recente Cass. n. 3054 del 2021 (rv. n. 660577-03).

3.3.1. La prima di dette pronunce è giunta alla riportata conclusione, qui affatto condivisa, richiamando principi concorrenti, in parte già applicati da questa Corte. In essa, in particolare: i) si è ricordato l'assunto per cui «l'impugnazione di un credito tempestivamente ammesso a favore di un terzo può essere proposta dal creditore tardivo - contestualmente alla dichiarazione tardiva del suo credito, ove si sia in presenza di situazioni soggettive tra loro in conflitto - entro sei mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., salva la mancata conoscenza del processo fallimentare, della cui prova il creditore medesimo è onerato» (cfr. Cass. n. 8869 del 2017); tale arresto - si è ivi chiarito - «permette di definire l'ambito ristretto di un possibile richiamo a qualunque istituto evocante la rimessione in termini, [...] soprattutto poiché vi è incontrovertibilmente escluso che il ricorrente non conoscesse del processo concorsuale, avendo appunto in esso introdotto apposita domanda tardiva di credito». Nell'odierna vicenda, il Banco aveva introdotto apposita domanda tempestiva, ma è palese che la conclusione resta identica; ii) si è richiamato «il costante orientamento, espresso in continuità con decisioni assunte anche prima della riforma del 2006, per cui "in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di ripartizione dell'attivo), qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all'art. 26 l.fall., bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c." (Cass. 19939/2017, Cass.7218/2009 e, prima, Cass. 12537/2002); Cass. 9321/2013, a propria volta, nel dare rilievo all'inapplicabilità, con riferimento al termine per la proposizione del reclamo avverso il corrispondente decreto, della disciplina dettata dall'art. 327, comma 2, c.p.c. ha spiegato che la preclusione, a vantaggio del termine più breve interno alla procedura fallimentare, "deriva dalla peculiarità del procedimento fallimentare, nella specie giustificabile con la natura di procedimento incidentale da riconoscersi al reclamo endofallimentare, sicché la conoscenza del processo di cui alla citata norma va riferita alla conoscenza del procedimento fallimentare, conseguendone, pertanto,



*che quella disposizione potrebbe fondatamente essere invocata solo dal creditore che non abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 92 legge fall.». Nella specie, come si è detto, è incontrovertibile la presentazione tempestiva della domanda di ammissione al passivo del Banco; iii) si è fatta propria l'affermazione di Cass. n. 9321 del 2013 secondo cui «il Legislatore della riforma si è fatto carico delle esigenze di speditezza (oltre che di certezza circa la stabilità dei provvedimenti emessi nell'ambito del fallimento) prescrivendo, nel nuovo art. 26 l.fall., la non impugnabilità dei provvedimenti emessi dal giudice delegato dopo che siano trascorsi novanta giorni dal deposito, a prescindere dalla comunicazione degli stessi e tale norma ha sostituito quella di cui all'art. 327 c.p.c., prima ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di legittimità». Tale osservazione, ha proseguito la citata Cass. n. 11366 del 2018, «permette di cogliere, nella disciplina dei giudizi di ammissione al passivo e delle relative impugnazioni, la mancanza di una analoga disposizione interna, simile a quella dell'art. 26 l.f., il che però non giustifica una deviazione generale dalla regola di cui all'art. 327 c.p.c., a presidio finale delle comuni esigenze di celerità e certezza che connotano tutte le fasi concorsuali»; iv) si è sottolineato che Cass. n. 11392 del 2016 ammette che «va riconosciuta l'appartenenza dell'opposizione allo stato passivo al genus, inteso nel senso più lato, dei rimedi impugnatori» e, laddove prosegue negando più genericamente l'assimilazione piena di «tale opposizione all'appello, e neppure di ritenere applicabili all'opposizione allo stato passivo, per regola generale, le regole dettate in materia di impugnazioni dagli articoli 323 e seguenti c.p.c.», ha cura di chiarire che occorre «viceversa, di volta in volta, scrutinare la compatibilità di esse con lo strumento in questione, in ragione delle sue particolari caratteristiche». Tale compatibilità - ha proseguito Cass. n. 11366 del 2018 - «ha già trovato più puntuale sistemazione ove questa Corte ha specificato, ad esempio, i limiti del richiamo al divieto dei nova in tema di prova e documenti ex art. 345 c.p.c. (Cass. 21201/2017), alle impugnazioni incidentali (Cass. 24489/2016) e, in generale, al principio devolutivo nella sua interezza; la medesima compatibilità va invece affermata con riguardo all'esigenza di assicurare anche nel procedimento giurisdizionale di accertamento del passivo le esigenze di stabilità e certezza individuate nella norma applicata relativa al termine decadenziale per le impugnazioni, come d'altronde affermato nella disciplina antecedente in un primo tempo più largamente da Cass. 18579/2004 e puntualizzato, avendo riguardo*





appunto alla descritta "valenza generale, ma nell'ambito delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali", da Cass., SU, n. 25174 del 2008».

3.4. In virtù delle suesposte argomentazioni, dunque, l'odierna doglianza va respinta, potendosi enunciare il seguente principio di diritto:

*"In tema di accertamento del passivo fallimentare, ove il curatore ometta la comunicazione di cui all'art. 97 l.fall. al creditore che abbia chiesto l'insinuazione parzialmente o talmente respinta, l'opposizione ex art. 98 l.fall. può essere proposta da quest'ultimo entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c.".*

4. Il secondo motivo del ricorso principale del Banco è parimenti insuscettibile di accoglimento.

4.1. Esso, invero, - peraltro carente di autosufficienza nella misura in cui nemmeno riproduce l'effettivo contenuto dell'istanza di rimessione in termini proposta dall'opponente innanzi al tribunale - mostra di obliterare completamente che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, e tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità (cfr. Cass. n. 4585 del 2020; Cass. n. 5946 del 2017; Cass. n. 26402 del 2014; Cass. n. 8151 del 2015; Cass. n. 17704 del 2010).

4.2. Un siffatto principio, debitamente adattato sostituendosi alla comunicazione di cancelleria quella del curatore ex art. 97 l.fall., ed altresì tenuto conto di quello enunciato respingendosi il primo motivo, può certamente trovare applicazione anche nell'odierna vicenda, determinando, così, il rigetto della doglianza in esame, posto che, nel caso di specie, tra il deposito del decreto che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento (omissis) (omissis)

) e la proposizione dell'opposizione ex art. 98 l.fall. (con ricorso depositato in data (omissis) ) risulta decorso un termine ampiamente superiore a quello di



sei mesi previsto, a pena di decadenza, dall'art. 327 cod. proc. civ. nel testo, qui applicabile *ratione temporis*, modificato dalla legge n. 69 del 2009.

5. Il terzo motivo può considerarsi assorbito.

6. L'unico formulato motivo del ricorso incidentale del fallimento (il cui accoglimento solo nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. del fallimento è stato specificamente chiesto in subordine rispetto alla richiesta di cessazione della materia del contendere o di rigetto del ricorso principale), benché rubricato omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., lamenta, in realtà, l'omessa pronuncia, ad opera del tribunale, sull'eccezione di prescrizione del credito del Banco come sollevata (affatto ammissibilmente. Cfr. Cass. n. 27940 del 2020; CASS. n. 27902 del 2020; Cass. n. 21490 del 2020) dal fallimento costituendosi in sede di opposizione (vizio da ricondursi, pertanto, alla diversa tipologia di cui al n. 4 dello stesso comma della predetta disposizione).

6.1. Esso si rivela inammissibile per carenza di interesse alla sua proposizione, per la dirimente ragione che nessuna soccombenza, sul punto, è configurabile da parte dell'odierno ricorrente incidentale posto che il giudice di merito ha chiaramente ritenuto che la pronunciata declaratoria di inammissibilità dell'opposizione del Banco gli precludesse (o quanto meno rendesse inutile) l'esame della questione preliminare di merito (tale essendo l'eccezione di prescrizione) proposta dal fallimento (cfr. Cass. n. 11270 del 2020; Cass. n. 18648 del 2018; Cass. n. 22095 del 2017).

7. In definitiva, il ricorso principale del (omissis) va respinto quanto al suo primo motivo, dichiarandosene inammissibile il secondo ed assorbito il terzo, mentre quello incidentale del fallimento va dichiarato inammissibile.

7.1. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del Banco e del fallimento, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, rispettivamente, per il ricorso principale e quello incidentale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «*spetterà all'amministrazione giudiziaria*



verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

### PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale del B (omissis)

, dichiarandone inammissibile il secondo ed assorbito il terzo.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale del fallimento (omissis)

Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del (omissis) e del fallimento (omissis) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, rispettivamente, per il ricorso principale e quello incidentale, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 16 marzo 2022.

La Presidente

Dott.ssa Magda Cristiano

